



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori D’ALFONSO, FENU, LAUS, PITTELLA, LANNUTTI
e DI PIAZZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2021

Introduzione dell’articolo 147-*ter*.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato a introdurre specifiche regole procedurali e di trasparenza in merito alle ipotesi nelle quali, presso gli emittenti quotati, sia il consiglio di amministrazione uscente a presentare una propria lista di candidati ai fini del rinnovo dell'organo di gestione.

L'intervento è funzionale ad assicurare puntuali presidi rispetto a una opzione, sempre più diffusa nella prassi, che non è espressamente regolata dalla legge, ma che la letteratura prevalente, anche sulla scorta di esperienze invalse in altri sistemi, a partire da quello nord-americano, considera legittima ed è, effettivamente, prevista in numerosi statuti di società quotate.

L'attuale assenza di previsioni di legge, nonché di pronunciamenti o, comunque, di linee di indirizzo rese pubbliche dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), giustifica e rafforza la necessità di adottare una chiara disciplina primaria che colmi un evidente vuoto di presidi, a tutela degli investitori, specie dei piccoli azionisti, e dell'integrità del mercato anche del controllo.

In effetti, le cronache confermano che allo strumento della lista del consiglio - nato e sviluppatosi in contesti, specie negli Stati Uniti, di società ad azionariato diffuso o polverizzato, nei quali dunque può risultare disagevole e comunque non rappresentativa la presentazione di liste da parte dei soci - ricorrono ormai in Italia anche emittenti con azionisti stabili o di riferimento. Di qui l'evidente rischio, assai concreto proprio in quegli emittenti che si avvalgono della lista del consiglio senza disporre effettivamente di un azionariato frammentato, che dietro la

lista del consiglio si celino uno o più soci forti che tendono ad occultare collegamenti di fatto oppure che agiscono con l'intento di attribuire a tale lista o rafforzare la percezione di una sua maggiore indipendenza e spessore. Con conseguenze assai perniciose anche in rapporto alla circostanza che tali elementi sono sovente i principali criteri sulla scorta dei quali orientano il proprio voto i grandi fondi di investimento esteri, ormai sempre più presenti nel capitale delle quotate italiane.

In particolare, la presentazione di una lista di candidati da parte del consiglio uscente in società che hanno soci di riferimento pone almeno le seguenti criticità:

- il raggiungimento di una posizione condivisa sulla composizione della lista potrebbe integrare gli estremi di un'azione di concerto tra gli azionisti che li hanno espressi o designati, così esponendo i soci rappresentati in consiglio al rischio di dover promuovere un'offerta pubblica d'acquisto ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);

- le liste eventualmente presentate da azionisti che esprimono amministratori potrebbero essere considerate collegate alla lista del consiglio uscente e, conseguentemente, determinare il mancato conteggio dei voti espressi dai soggetti « collegati » e l'esclusione di tali liste (potenzialmente anche di quella dello stesso consiglio) dalla ripartizione dei seggi in base allo statuto;

- dalla lista del consiglio, ove giungesse seconda, dovrebbero essere tratti - in base alla vigente normativa - i candidati di minoranza, con il paradossale effetto di ri-

conoscere al consiglio uscente l'attribuzione di posti pensati per le minoranze azionarie;

- mediante la lista del consiglio, essendo attualmente peraltro esclusa la possibilità di una votazione sui singoli nominativi, potrebbero perpetuarsi posizioni di potere in capo a *manager* che già da tempo ricoprono il proprio incarico;

- la raccolta di consensi da parte degli azionisti rispetto alla lista del consiglio potrebbe essere evidentemente alterata dall'esistenza o dal rafforzamento delle relazioni commerciali esistenti tra l'emittente e taluni soci significativi, ancorché con possessi azionari inadeguati a includerli tra le parti correlate, con l'evidente rischio di un vero e proprio mercato del voto.

In questo quadro, il presente disegno di legge è finalizzato, dunque, a porre precise regole procedurali e di trasparenza a tutela del mercato. In particolare, al comma 1 del nuovo articolo 147-ter.1 del TUF si stabilisce che: *a)* la lista debba recare un numero di candidati pari o superiore al massimo dei posti disponibili, per evitare la presentazione di liste di minoranza; *b)* non possano essere candidati soggetti in carica da sei o più anni o comunque esercizi; *c)* la lista del consiglio debba essere pubblicata con largo anticipo rispetto alle scadenze ordinariamente previ-

ste per le liste dei soci, così da consentire una adeguata pubblicità delle scelte del consiglio uscente e una compiuta valutazione ai soci; *d)* ove la lista del consiglio non risulti maggioritaria la medesima non può accedere, come lista arrivata seconda, al riparto dei posti previsto dallo statuto; *e)* ove la medesima lista giunga prima, sia previsto un articolato meccanismo che consenta all'assemblea di votare sui singoli nominativi proposti, superando il meccanismo distorsivo della lista bloccata; *f)* ulteriori regole residuali per risolvere le casistiche che possono verificarsi nel caso di mancata approvazione di uno o più candidati.

Il comma 2 è volto a regolare, prevenendo norme suppletive, gli effetti conseguenti all'ipotesi in cui non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter e 4, in materia di quote di genere e indipendenza, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutari.

Il comma 3 è, infine, funzionale a estendere la qualificazione di parte correlata in capo ai soci che abbiano partecipazioni rilevanti, ai fini dell'estensione ai medesimi della disciplina legislativa e regolamentare in materia di operazioni con parti correlate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« Art. 147-ter.1 (*Lista del consiglio di amministrazione*). - 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, se lo statuto lo prevede, per l'elezione del consiglio di amministrazione può essere presentata una lista di candidati anche dal consiglio di amministrazione uscente. In tale caso si osservano le seguenti disposizioni:

a) la lista deve contenere un numero di candidati pari o superiore al numero massimo dei componenti da eleggere;

b) non possono essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per sei o più anni consecutivi o, in ogni caso, per sei o più esercizi consecutivi;

c) in deroga all'articolo 147-ter, comma 1-bis, la lista deve essere depositata e resa pubblica entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea;

d) ove la lista non risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, la medesima lista è in ogni caso esclusa dal riparto dei componenti da eleggere in deroga all'articolo 147-ter, comma 3, e alle eventuali ulteriori disposizioni statutarie applicabili;

e) ove la lista risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla

stessa sono tratti i componenti da eleggere con le seguenti modalità:

1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

2) i candidati, purché comunque confermati dall'assemblea, sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

3) risultano eletti i candidati confermati dall'assemblea con esclusione di quelli che non siano stati confermati dall'assemblea o, in subordine e per quanto occorra, che abbiano ottenuto i minori suffragi nel numero necessario ad assicurare l'elezione dei componenti tratti dalla lista o dalle liste di minoranza eventualmente presentate in conformità all'articolo 147-ter, comma 3;

4) in caso di parità tra candidati, e sempre che ciò sia necessario per assicurare l'elezione dei candidati tratti dalla lista o dalle liste di minoranza, si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati o, in caso di ulteriore parità, in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi interessati sono stati elencati;

5) qualora in sede di votazione individuale dei candidati della lista, il numero di coloro i quali risulti confermato sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere i restanti amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge;

f) ove la lista risulti l'unica ritualmente presentata, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria e risultano eletti i relativi componenti che, sulla base di votazione individuale per singolo candidato, risultano confermati dall'assemblea. Qualora il numero di candidati così nominati sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i

restanti sono eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge.

2. Se in esito all'applicazione dei criteri di cui al comma 1, secondo periodo, lettere *d)* ed *e)*, non risulta eletto il numero minimo di amministratori necessario ad assicurare il rispetto di quanto previsto all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter* e 4, ovvero il rispetto di eventuali ulteriori requisiti statutari, si procede nei termini che seguono:

a) coloro tra gli eletti della lista che in sede di votazione individuale abbiano ricevuto meno suffragi e che risultino privi dei requisiti di cui all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter* e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, sono sostituiti con i candidati tratti dalla medesima lista aventi i requisiti richiesti e risultati non eletti, che abbiano ricevuto più voti;

b) nel caso di parità tra i candidati eletti privi dei requisiti di cui all'articolo 147-*ter*, commi 1-*ter* e 4, ovvero degli eventuali ulteriori requisiti statutari, e non eletti muniti dei medesimi requisiti si procede a voto di ballottaggio tra gli interessati e, in caso di ulteriore parità, trova applicazione agli uni o agli altri, a seconda delle circostanze, il criterio di sostituzione rappresentato dal numero progressivo più alto;

c) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alle lettere *a)* e *b)* non siano individuati idonei sostituti, l'assemblea delibera a maggioranza di legge. In tale ipotesi, sempre che siano state presentate e votate più liste, le sostituzioni sono effettuate una dopo l'altra a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

3. Nel caso di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione uscente ai sensi del presente articolo, l'emittente interessato considera parti correlate di cui all'articolo 2391-*bis* del codice civile e alla relativa disciplina di attuazione adottata

dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) anche tutti i soci titolari di partecipazioni pari o superiori allo 0,50 per cento del capitale. In ogni caso il consiglio di amministrazione si astiene dal ricorrere a mezzi o risorse dell'emittente per sostenere o comunque promuovere la raccolta di consensi sulla lista presentata dal medesimo consiglio. La violazione di tale dovere costituisce giusta causa di revoca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 del codice civile e grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2392 del codice civile ».

€ 1,00